

2 Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta da conseguire con l'aggiudicazione del lotto 3 - Prescrizioni

Per la copertura finanziaria del lotto 4 (strada di collegamento) è autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta, che saranno conseguiti a seguito dell'aggiudicazione del lotto 3 (Polo intermodale), nella misura occorrente, pari a 6,7 milioni di euro. L'affidamento dei lavori è subordinato alla effettiva realizzazione dei ribassi d'asta. Qualora questi non risultino sufficienti, il soggetto aggiudicatore provvederà con propri fondi a garantire l'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato un aggiornamento del II APQ "per il trasporto merci e logistica" sottoscritto il 18 giugno 2008, coerente con i contenuti della presente delibera.

Roma 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 320

12A04207

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripiano del disavanzo sanitario della regione Molise nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modifica della delibera n. 82/2011. (Deliberazione n. 12/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del FAS di cui al citato art. 61;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16 della legge n. 42/2009, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 90, della stessa legge che prevede la possibilità, da parte delle regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FSC relative ai Programmi attuativi regionali (PAR) 2007-2013;


Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FSC, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni relative alla gestione del FSC di cui all'art. 7 della citata legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 78/2010, per



un valore pari a 4.990,7 milioni di euro, ha rideterminato in diminuzione le assegnazioni FSC di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla delibera stessa;

Considerato che nella citata delibera n. 1/2011, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni a carico dei Programmi attuativi regionali corrisponda a un ammontare pari a quello indicato nella tabella allegata alla stessa delibera, viene specificato che, per le regioni che intendano utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse FSC, concorrono alla riduzione della citata dotazione finanziaria anche le risorse FSC 2000-2006 oggetto della ricognizione prevista dalla delibera n. 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2012) che ha preso atto del Programma attuativo regionale della Regione Molise per un valore di 407,084 milioni di euro;

Vista la delibera n. 82 del 13 ottobre 2011 con la quale questo Comitato ha preso atto dell'esigenza della regione Molise di poter utilizzare, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, l'importo di 55 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 complessivamente destinate a favore dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e agli «Obiettivi di servizio», a titolo di anticipazione sul riparto di tali risorse;

Considerato che la citata delibera n. 82/2011 stabilisce che l'utilizzazione del citato importo di 55 milioni di euro sia subordinata agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;

Ritenuto di non dover dare corso alla richiamata delibera n. 82/2011 che, in coerenza con il disposto normativo di cui all'art. 2, comma 90, della legge n. 191/2009 sopra richiamato, viene modificata per la parte relativa alla copertura finanziaria dell'importo di 55 milioni di euro che viene ora posto a carico delle risorse già assegnate alla regione Molise per il finanziamento del Programma attuativo regionale (PAR) 2007-2013, già oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato con la citata delibera n. 63/2011;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sentita la regione Molise;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Stabilisce:

che l'esigenza finanziaria della regione Molise, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, già quantificata in 55 milioni di euro, è posta a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al finanziamento del PAR 2007-2013 della medesima regione.

Che l'utilizzazione del citato importo di 55 milioni di euro rimane subordinata agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Che la regione procederà ad aggiornare programmaticamente e finanziariamente il citato PAR già oggetto di presa d'atto con la delibera n. 63/2011, al fine di renderlo coerente con la finalizzazione di 55 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario regionale. Il PAR aggiornato sarà oggetto di nuovo esame da parte di questo Comitato.

Roma, 20 gennaio 2012

IL PRESIDENTE: MONTI

Il segretario: BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 334*

12A04239

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2012.

Trattamenti dei dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Visto l'art. 130, commi 3-bis e seguenti, del Codice, come modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) e dall'art. 6, comma 2, lettera a), n. 6, del decreto-legge

